

Allegato "B" all'atto n. 2237/1020 di repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PROMETEO - PROgetto Malattie Epatiche, Trapianti Ed Oncologia - ODV"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, la associazione di volontariato denominata **"PROMETEO - PROgetto Malattie Epatiche, Trapianti Ed Oncologia- ODV"**.

L'associazione, apartitica e aconfessionale, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto in autentica notaio Franco Novelli di Milano in data 15 giugno 1999, n. 85879 di repertorio, registrato a Milano - Atti Privati il 1° luglio 1999 al n. 15091 serie 2A è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di Milano, alla via Venezian n. 1 presso la Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta istituito.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'associazione avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), alla scadenza la durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

L'associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle norme ivi richiamate.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, da effettuarsi in favore di pazienti affetti da malattie oncologiche, in particolare del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del tratto gastro-enterico;
- supporto alla ricerca scientifica nell'ambito della cura e della prevenzione dei tumori, in particolare del fegato, delle vie biliari e del pancreas, inclusa la medicina dei trapianti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e di coordinamento di piattaforme informatiche sociali ("social networks") per la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato nell'ambito della cura e assistenza ai malati e della prevenzione delle malattie oncologiche;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi delle persone affette da malattie oncologiche e dei loro congiunti.

Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Oltre alle attività di interesse generale più sopra specificate, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali, deliberate di volta in volta dal Consiglio

Direttivo, delle quali si darà conto nel bilancio di esercizio.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative; attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; immobili; contributi pubblici e privati.

Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Codice del Terzo Settore;
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
 - e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
- Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano per consentirne la realizzazione.

Possono rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli associati si distinguono in due categorie:

- i volontari che prestano attività in modo continuativo o occasionale sia per la gestione dell'Associazione che presso gli alloggi sociali e/o il reparto ospedaliero, dove sono in contatto diretto con pazienti e loro accompagnatori;
- le persone che spontaneamente, con il loro impegno, si fanno portatori/portatrici dei valori statuari e promuovono le attività svolte dall'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli

associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

ARTICOLO 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'associazione in modo spontaneo e gratuito e a rispettare il regolamento generale dell'Associazione.

La quota associativa ha validità dal gennaio al dicembre dell'anno in cui è versata.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 8 - RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DELL'ASSOCIATO

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti dal presente statuto. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'assemblea anche in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. Essa è intrasmissibile.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero stabilito dall'art. 32 primo comma del Codice del Terzo Settore, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

ARTICOLO 9 - SOSTENITORI

La categoria dei sostenitori dell'associazione è composta da amici dell'associazione, da coloro che ne sostengono l'attività con donazioni o contributi in denaro, anche una tantum, dagli ex soci, da pazienti ed ex pazienti, da persone già assistite dall'associazione o da qualsiasi cittadino/a maggiorenne che esprima la sua volontà di sostenere l'associazione.

I sostenitori non sono associati, non sono tenuti al versamento della quota annuale e non partecipano all'assemblea.

ARTICOLO 10 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'attività dell'associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 11 - RISORSE

L'associazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il lavoratore retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Comitato scientifico;
- 5) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di un quarto degli associati e con decisione deliberata con la maggioranza di tre quarti dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Per il socio non in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto è sospeso.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti.

Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi, su disposizione del Presidente stesso e, indipendentemente da essa, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo, qualora non sia disposta di propria iniziativa dal Presidente, deve essere redatta in forma scritta e notificata al Presidente, a mezzo di lettera raccomandata.

Il Presidente provvede in ogni caso a stabilire la data della convocazione e alla redazione del relativo ordine del giorno.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della riunione del Consiglio direttivo deve essere notificato a tutti i suoi componenti a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data stabilita per la sua convocazione, salvo in quei casi di effettiva e documentabile urgenza per i quali il limite è abbassato a sette giorni.

La riunione del Consiglio direttivo è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La riunione del Consiglio direttivo potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audioconferenza o audio-videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e alle seguenti condizioni:

- il presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di essere identificato da tutti gli altri, di visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione;
- chi verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, persone esterne al Consiglio direttivo e all'associazione, con funzione consultiva.

I compiti del Consiglio direttivo sono:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la vita dell'associazione;
- convocare l'Assemblea degli associati con il relativo ordine del giorno;
- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- deliberare circa l'attribuzione dei fondi destinati ad attività di supporto alla ricerca scientifica;
- redigere il Regolamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio;
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- eleggere i componenti del Comitato Scientifico;
- accogliere o respingere le richieste di adesione di nuovi aderenti (associati o sostenitori);
- convocare l'Assemblea degli associati per deliberare in merito all'esclusione di un associato;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura nei limiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017;

- discutere e deliberare in merito ai compiti e ai poteri da attribuirsi a singoli suoi componenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati; convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la sua attività sarà svolta dal Vicepresidente che ne farà le veci ed avrà la rappresentanza dell'associazione.

ARTICOLO 17 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da professionisti dotati di competenze scientifiche, i cui nominativi vengono proposti ed approvati dal Consiglio direttivo.

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri che restano in carica un triennio.

Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:

- valutare i progetti di ricerca e i curricula dei professionisti con i quali l'Associazione verrà in contatto ed esporre le proprie conclusioni al Consiglio direttivo;
- esprimere il proprio parere sulle iniziative, con valenza scientifica, che l'Associazione intenderà realizzare;
- fornire la propria specifica consulenza in materia scientifica;
- esprimere il proprio parere, da intendersi non vincolante, su ogni delibera, assembleare e non, avente ad oggetto la materia scientifica.

Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni sopra previste in tema di Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli associati, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tale caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

ARTICOLO 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Assemblea degli associati nominerà un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro.

ARTICOLO 20 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di

ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 180(centootanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 21 - LIBRI ASSOCIATIVI

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dei Revisori Legali e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto, fatta salva l'eventuale diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 23 - REGOLAMENTO

Il Regolamento viene predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

ARTICOLO 24 - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Firmato: DELLAVESA Giuseppina - Carlo Giulio Leopoldo Vismara - Impronta del sigillo.

Certifico io sottoscritto Avv. Carlo Giulio Leopoldo Vismara Notaio in Milano, che la presente copia su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, è conforme all'allegato "B", dell'atto a mio rogito in data 29 aprile 2022 n. 2237/1020 di Rep. registrato a Milano DPI in data 5 maggio 2022 al n. 36108 serie 1T al suo originale firmato a norma di Legge.

Milano, 5 (cinque) maggio 2022 (duemilaventidue)



Firmato digitalmente da CARLO
GIULIO LEOPOLDO VISMARA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154